

# IL MODELLO DICHIARATIVO 2018

*A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI*

# **CALENDARIO DICHIARAZIONI**

# TERMINE DI INVIO

SINO QUANDO ESISTE SPESOMETRO

31 OTTOBRE



TERMINI CONNESSI

QUANDO SARA' ELIMINATO

30 SETTEMBRE

# CALENDARIO

PF **NO** PARTITA IVA


RATA	SCAD.	INT. %	VERS. MAGG. 0,4%	INT. %
<b>1</b>	<b>2/7</b>	-	<b>20/8</b>	-
<b>2</b>	<b>31/7</b>	<b>0,31</b>	<b>31/8</b>	<b>0,11</b>
<b>3</b>	<b>31/8</b>	<b>0,64</b>	<b>1/10</b>	<b>0,44</b>
<b>4</b>	<b>1/10</b>	<b>0,97</b>	<b>31/10</b>	<b>0,77</b>
<b>5</b>	<b>31/10</b>	<b>1,30</b>	<b>30/11</b>	<b>1,10</b>
<b>6</b>	<b>30/11</b>	<b>1,63</b>		

PF **CON** PARTITA IVA

RATA	SCAD.	INT. %	VERS. MAGG. 0,4%	INT. %
<b>1</b>	<b>2/7</b>	-	<b>20/8</b>	-
<b>2</b>	<b>16/7</b>	<b>0,16</b>	<b>20/8</b>	-
<b>3</b>	<b>20/8</b>	<b>0,49</b>	<b>17/9</b>	<b>0,33</b>
<b>4</b>	<b>17/9</b>	<b>0,82</b>	<b>16/10</b>	<b>0,66</b>
<b>5</b>	<b>16/10</b>	<b>1,15</b>	<b>16/11</b>	<b>0,99</b>
<b>6</b>	<b>16/11</b>	<b>1,48</b>		

**SEMPLIFICATI PER CASSA**

# REGOLA GENERALE – ART. 66 TUIR



# MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO – ART. 18

COMPONENTI POSITIVI DI  
REDDITO INCASSATI

COMPONENTI NEGATIVI DI  
REDDITO

INCIDONO SU REDDITO IN BASE A SCELTA  
METODO DI “REGISTRAZIONE” CONTABILE

METODO 1: REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI

METODO 2: REGISTRI IVA “INTEGRATI”


METODO 3: REGISTRI IVA

# VINCOLO OPZIONE PER REGISTRATO

## OPZIONE PER IL CRITERIO DEL “REGISTRATO”: DURATA DEL VINCOLO TRIENNALE

L'opzione per il criterio del “registrato”, prevista per i soggetti in contabilità semplificata dal comma 5 dell'articolo 18, del D.P.R. n. 600/73, è vincolante per almeno un triennio. Si ritiene che tale vincolo espliciti efficacia a condizione che il contribuente permanga nel citato regime.

Di conseguenza, si è dell'avviso che il soggetto in contabilità semplificata che nel 2017 ha optato per il “registrato” (con opzione nel rigo VO26, modello IVA 2018), in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario ex L. 190/2014, possa accedere a tale ultimo regime anche prima della scadenza del triennio. Il medesimo soggetto può, altresì, optare per il regime ordinario.



# C.M. 11/E/2017 – MOMENTO RILEVANZA

RILEVANO INCASSI/PAGAMENTI




<b>METODO DI PAGAMENTO</b>	<b>RILEVANZA TEMPORALE</b>	<b>RIFERIMENTO PRASSI</b>
ASSEGNO	MATERIALE CONSEGNA	C.M. 38/E/2010
BONIFICO	DISPONIBILITA' SOMMA USCITA DELLA SOMMA	C.M. 38/E/2010
CARTE DI CREDITO/DEBITO	UTILIZZO DELLA CARTA	R.M. 77/E/2007

# OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

## **CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ED OPZIONE PER IL “REGISTRATO”: LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI “FUORI CAMPO IVA”**

Nel caso di un contribuente che ha optato per il criterio del “registrato”, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, le operazioni “fuori campo IVA” assumono valenza ai fini della determinazione del reddito, al momento della loro registrazione che deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento (come chiarito nella circolare n. 11/E/2017, par. 6.3).

Quindi, a titolo esemplificativo, il pagamento del canone di locazione avvenuto nel mese di dicembre 2017, e registrato nel mese di gennaio 2018 (entro i 60 giorni dall’avvenuto pagamento), rileva ai fini della determinazione del reddito 2018 se il contribuente, in contabilità semplificata, ha esercitato l’opzione di cui al citato art. 18.



# OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

<b>COSTO O PROVENTO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>ANNOTAZIONE</b>	<b>RILEVANZA COSTO/RICAVO</b>
CANONE AFFITTO	20/12/2017	20/12/2017	2017
CANONE AFFITTO	20/12/2017	20/01/2018	2018
ASSICURAZIONE	20/12/2017	20/12/2017	2017
ASSICURAZIONE	20/12/2017	20/01/2018	2018
BOLLO AUTO	20/12/2017	20/12/2017	2017
BOLLO AUTO	20/12/2017	20/01/2018	2018
INTERESSI PASSIVI BANCA 2017	2018	2018	2018
INTERESSI PASSIVI BANCA 2016	2017	2017	2016
INTERESSI ATTIVI BANCA	2017	2017	2017
INTERESSI ATTIVI BANCA	2017	2018	2017
INTERESSI ATTIVI BANCA	2018	2018	2018

# COSTO INAIL TITOLARE, SOCI, COLLABORATORI

## IL COSTO DELL'INAIL DEL TITOLARE O DEI SOCI: COMPETENZA O CASSA?

Tra le poste non IVA che seguono il principio della cassa si ritiene rientri anche il costo dell'INAIL del titolare. Con riferimento alla predetta componente si è dell'avviso rilevi il momento del pagamento, pertanto è ragionevole che questo coincida con il pagamento del modello F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il criterio del "registrato" di cui all'articolo 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, si ritiene che le componenti sopra ricordate debbano essere registrate (ed assumeranno pertanto valenza ai fini della loro detrazione/tassazione) nel momento in cui le stesse sono annotate nel rispetto del vincolo dei 60 gg. da quando si è verificata la movimentazione finanziaria.

**2017**

CONTIENE SALDO 2016, GIA' DEDOTTO E  
ACCONTO 2017 DA DEDURRE

COSTO 2017 (acconto)

**2018**

CONTIENE SALDO 2017 E ACCONTO 2018

COSTO 2018 (saldo + acconto)

# RIMBORSI KM A DIPENDENTI

## I RIMBORSI CHILOMETRI AI DIPENDENTI: COMPETENZA O CASSA?

Il comma 3 dell'art. 95 del TUIR disciplina la deduzione dei costi delle trasferte compreso il rimborso chilometrico erogato ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi.

La circolare n. 11/E/2017 precisa che le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 95 del TUIR continuano a dedursi secondo le regole ordinarie della competenza.

Per effetto delle suddette considerazioni, quindi, si ritiene che i rimborsi erogati ai dipendenti ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 95 debbano essere dedotti per competenza.



# CREDITO DI IMPOSTA IRAP

## **LA TASSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA IRAP PER LE IMPRESE SENZA DIPENDENTI**

La circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, paragrafo 7.1 precisa che, in assenza di una specifica previsione di non tassabilità del credito d'imposta IRAP per le imprese senza dipendenti, il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del citato credito d'imposta costituisce, per le sole attività d'impresa, una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88 del T.U.I.R.

Forse sarebbe più corretto inquadrarlo come ricavo (contributo in conto esercizio)


Le sopravvenienze attive (circolare n. 11 del 2017, par. 3.2.1) concorrono alla determinazione del reddito secondo il principio della competenza.

Quindi, l'eventuale credito rileva per competenza nel 2017 (periodo in cui si sono verificate le condizioni che danno diritto al credito in oggetto).



RILEVA PER COMPETENZA

# GERICO: CORRETTIVO PER SEMPLIFICATI



# CORRETTIVI PER SEMPLIFICATI

nel **rigo F41**, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018)

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973	
	<b>F41</b>	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973) <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41	
	<b>F42</b>	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA <input type="text" value=""/> ,00
	<b>F43</b>	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge <input type="text" value=""/> ,00
<b>F44</b>	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment) <input type="text" value=""/> ,00	

# GERICO: CORRETTIVO STRUTTURALE

Dalle informazioni desunte, per singola impresa, sono stati calcolati i seguenti indicatori:

- **DURATA MEDIA DEI CREDITI (IN GIORNI):**  $(\text{Crediti verso clienti/ricavi delle vendite e delle prestazioni}) \cdot 365$   
L'indicatore misura la lunghezza dei tempi di pagamento dei crediti da parte dei clienti rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.
- **DURATA MEDIA DEI DEBITI (IN GIORNI):**  $(\text{Debiti verso fornitori/totale acquisti}) \cdot 365$   
L'indicatore misura la lunghezza dei tempi di pagamento dei debiti verso i fornitori rispetto al totale degli acquisti.

SIA I CREDITI CHE I DEBITI, DICHIARATI AL LORDO DELL'IVA, SONO STATI RIPORTATI AL NETTO DELL'IVA UTILIZZANDO L'ALIQUOTA MEDIA, RISPETTIVAMENTE, SULLE VENDITE E SUGLI ACQUISTI, CALCOLATA PER SINGOLA IMPRESA.

# GERICO: CORRETTIVO STRUTTURALE

1

Il passaggio successivo è stato quello di individuare tutte le imprese presenti nella banca dati degli studi di settore che hanno:

- presentato la dichiarazione IVA;
- presentato il bilancio;
- o dichiarato i dati di bilancio nella dichiarazione di redditi;
- esposto una durata media di debiti verso i fornitori e dei crediti verso i clienti inferiore a 365 giorni.

2

E' stata individuata la correlazione tra ricavi e costi determinati applicando il regime della competenza e quelli individuati, per i soggetti in semplificata, secondo il principio della "cassa" utilizzando le seguenti formule:

- Ricavi di "cassa" = Ricavi da congruità x  $[1 - (\text{durata\_media\_dei\_crediti}/365)]$
- Costi di "cassa" = Costi di competenza x  $[1 - (\text{durata\_media\_dei\_debiti}/365)]$

# GERICO: CORRETTIVO STRUTTURALE

I costi che sono stati riportati da “competenza” a “cassa” sono i seguenti:

- costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi;

<b>F14</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi		,00
------------	---	--	-----

- spese per acquisti di servizi;

	Spese per acquisti di servizi	1	,00
<b>F16</b>	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00

- altri costi per servizi.

<b>F17</b>	Altri costi per servizi		,00
------------	-------------------------	--	-----

# CORRETTIVI PER SEMPLIFICATI

**SOLO PER CHI  
NON BARRA**

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973		<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
	<b>F41</b>	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973)		
	Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41			
	<b>F42</b>	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA	<input type="text"/>	,00
	<b>F43</b>	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge	<input type="text"/>	,00
<b>F44</b>	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment)	<input type="text"/>	,00	

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1		Totale imposta	2	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3		Imposta	4	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	<input type="text"/>	Imposta	6	,00

# CORRETTIVI PER SEMPLIFICATI

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973	
	F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973) <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41	
	F42	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA <input type="text" value=""/> ,00
	F43	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge <input type="text" value=""/> ,00
F44	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment) <input type="text" value=""/> ,00	
Operazioni con applicazione del reverse charge		<input type="text" value="1"/> ,00
VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro
	2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00
	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati
	4 <input type="text" value=""/> ,00	5 <input type="text" value=""/> ,00
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici
	6 <input type="text" value=""/> ,00	7 <input type="text" value=""/> ,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico
	8 <input type="text" value=""/> ,00	9 <input type="text" value=""/> ,00

# CORRETTIVI PER SEMPLIFICATI

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973	
	F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973) <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41	
	F42	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA <input type="text" value=""/> ,00
	F43	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge <input type="text" value=""/> ,00
F44	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment) <input type="text" value=""/> ,00	
<b>VE38</b>	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	<input type="text" value=""/> ,00

# CORRETTIVI VENDITE B2B

Le vendite B2B sono calcolate come somma delle operazioni imponibili verso soggetti IVA, delle operazioni con applicazione del reverse charge e delle operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il correttivo tiene conto della lunghezza dei tempi di pagamento relativi alle vendite B2B.

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973	
	F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973) <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	<b>Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41</b>	
	F42	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA <input type="text"/> ,00
	F43	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge <input type="text"/> ,00
F44	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment) <input type="text"/> ,00	

# CORRETTIVI VENDITE B2PA

Le vendite B2PA sono pari alle operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il relativo correttivo tiene conto della lunghezza di pagamenti relative alle vendite nei confronti della Pubblica amministrazione.

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del dPR n. 600 del 1973	
	F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del dPR n. 600 del 1973) <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41	
	F42	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA <input type="text" value=""/> ,00
	F43	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge <input type="text" value=""/> ,00
F44	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del dPR n. 633/1972 (Split payment) <input type="text" value=""/> ,00	

## SUB ALLEGATO 1.B

**Correttivo strutturale di cassa, correttivo di cassa relativo alle vendite B2B e correttivo di cassa relativo alle vendite B2PA  
Attività d'impresa**

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Cassa	Coefficiente B2B	Coefficiente B2PA
VG57U	-0,0539	-0,1097	0,0000
VG98U	0,0208	-0,0697	0,0000
VG99U	-0,0588	-0,0610	0,0000
VK30U	-0,2039	0,0000	0,0000
VM47U	0,1930	0,0000	0,0000

STUDIO DI SETTORE	Coefficiente Cassa	Coefficiente B2B	Coefficiente B2PA
WG60U	0,0733	-0,0462	0,0000
WG68U	-0,1029	-0,0560	0,0000
WG69U	0,0835	-0,0028	0,0000
WG70U	-0,1063	0,0000	0,0000
WG72A	-0,0032	-0,0206	0,0000

# CORRETTIVI SETTORIALE DI CASSA

Il correttivo settoriale di “cassa” tiene conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica del modello organizzativo (cluster) di riferimento.

## SUB ALLEGATO 1.C

### Correttivi settoriali di cassa Attività d'impresa

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VG57U	1	0,0605
VG57U	2	0,0518
VG57U	3	0,0068
VG57U	4	-0,0100
VG57U	5	0,0040

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
VK30U	1	0,0790
VK30U	2	0,0346
VK30U	3	-0,1091
VK30U	4	-0,0596
VK30U	5	0,0357

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD04A	2	0,0794
WD04A	3	0,0535
WD04A	4	0,0736
WD04A	5	0,0113
WD04A	6	-0,0626

STUDIO DI SETTORE	CLUSTER	COEFFICIENTE
WD09B	8	-0,1042
WD09B	9	0,0573
WD09B	10	-0,0403
WD09B	11	0,0863
WD11U	1	-0,0221

# CORRETTIVI TERRITORIALI DI CASSA

Il correttivo territoriale di “cassa” tiene conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica del territorio. Per le attività economiche del comparto manifatturiero e dei servizi sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità generale”, definita nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:

- grado di benessere;
- livello di qualificazione professionale;
- struttura economica.

## SUB ALLEGATO 1.D

### Correttivi territoriali di cassa Attività d’impresa Territorialità del commercio a livello comunale

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
VM87U	1	0,0132
VM87U	2	0,0082
VM87U	3	-0,0170

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM13U	7	-0,0029
WM15B	1	0,0068
WM15B	2	0,0288

STUDIO DI SETTORE	AREA TERRITORIALE	COEFFICIENTE
WM40B	6	0,0000
WM40B	7	0,0000
WM42U	1	-0,0208

# CORRETTIVI COMPLESSIVO DI CASSA

In fase di applicazione, per ogni impresa viene definito un coefficiente correttivo complessivo di “cassa” sulla base dei correttivi sopra individuati.

Il coefficiente correttivo complessivo di “cassa” è calcolato sommando:

- il correttivo strutturale di “cassa”, relativo allo studio di settore;
- il correttivo di cassa relativo alle vendite B2B, ponderato con la quota di ricavi B2B dichiarati;
- il correttivo di cassa relativo alle vendite B2PA, ponderato con la quota di ricavi B2PA dichiarati;
- i correttivi settoriali di “cassa”, ponderati con le probabilità di appartenenza ai modelli organizzativi (cluster);
- i correttivi territoriali di “cassa”, ponderati con le quote di appartenenza alle aree territoriali omogenee.

IMPOSTAZIONE

Per il 2017 il ricavo puntuale e quello minimo ammissibile sono corretti moltiplicando i rispettivi valori per il coefficiente correttivo di cassa:

- $Ric\_Teo\_Cassa = Ric\_teo\_x (1 + Coeff\_cassa\_ToT)$
- $Ric\_Min\_Cassa = Ric\_Min\_x (1 + Coeff\_Cassa\_ToT)$

Ric\_Teo = è il ricavo puntuale derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità

Ric\_Min = è il ricavo minimo derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità.

# LEASING

MAXI CANONE

CANONI PERIODICI

CRITERIO **COMPETENZA**

ESEMPIO MAXI CANONE € 700 + CANONE € 500 SEMESTRALE

ANNO	GG COMP.	COSTO COMP.	IMP. CONTAB.	RISCONTO
1	184	$\text{€ } 3.200/1096 \times 184 = \text{€ } 537,23$	€ 700 + € 500	€ 662,77
2	365	$\text{€ } 3.200/1096 \times 365 = \text{€ } 1.065,69$	€ 662,77 + 1.000	€ 597,08
3	365	$\text{€ } 3.200/1096 \times 365 = \text{€ } 1.065,69$	€ 597,08 + 1.000	€ 531,39
4	182	$\text{€ } 3.200/1096 \times 182 = \text{€ } 531,39$	€ 531,39	€ 0

RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

.00

RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

.00

# SPESE MANUTENZIONE PREGRESSE E PLUSVALENZE

NON ESISTE NORMA DI COLLEGAMENTO CHE RICHIEDE TASSAZIONE/IMPUTAZIONE ANTICIPATA (2016 ULTIMO ANNO)



CRITERIO **COMPETENZA** CON CONTINUAZIONE QUOTE RESIDUE

**2016**  
 PLUSVALENZA € 100.000 → € 20.000  
 MANUTENZIONI ORDINARIE € 23.000  
 → € 12.500 (€ 250.000 X 5%)  
 ATTIVO DI RIFERIMENTO € 250.000

**2017**  
 QUOTA PLUS. 2016 → € 20.000  
**IMPONIBILE**  
 QUOTA MANUTENZIONE → €  
 10.500/5 = € 2.100 DEDUCIBILE

RG6 Plusvalenze patrimoniali						(di cui <sup>1</sup> ,00) <sup>2</sup> ,00	
RG22	Altri componenti negativi	25	26	,00	27	28	,00
		31	32	,00	33	34	,00
		37	38	,00	39	40	,00

# PERDITE SU CREDITI

DEDUZIONE DIPENDE DA ANNO E  
DA METODO DI CONTABILIZZAZIONE



CREDITO VS/CLIENTI 2016 → RICAPO 2016  
"STRALCIATO" 2017 → DEDUCIBILE 2017

CREDITO VS/CLIENTI 2017 NON INCASSATO → METODO 1  
"STRALCIATO" 2017 → **INDEDUCIBILE 2017** = NO RICAPO 2017/NO PERDITA 2017

CREDITO VS/CLIENTI 2017 NON INCASSATO → METODO 3  
"STRALCIATO" 2017 → **DEDUCIBILE 2017**

# SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI – ART. 108

SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI



COSTI IMPIANTO

SPESE DI SVILUPPO

DEDUZIONE SECONDO **COMPETENZA**  
C.M. 11/E/2017

NON SONO  
SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI



SPESE  
RAPPRESENTANZA

LIMITI ART. 108  
CO. 2 TUIR

SPESE PUBBLICITÀ  
E RICERCA

NON  
CAPITALIZZABILI  
D.LGS. 139/2015

DEDUZIONE SECONDO **CASSA**

# SPESE/PROVENTI IMMOBILI

IMMOBILI NON PATRIMONIO  
(MERCE/STRUMENTALI)



IMPUTAZIONE SECONDO  
PRINCIPIO **CASSA**

LOCAZIONE ATTIVA →  
INCASSO CON METODO 3

LOCAZIONE PASSIVA →  
PAGAMENTO CON METODO 3

IMMOBILI PATRIMONIO  
(ART. 90 TUIR)



IMPUTAZIONE SECONDO  
PRINCIPIO **COMPETENZA**

RILEVANZA  
RATEI E RISCONTI  
PER LOCAZIONI

## REGOLE “TRANSITORIE”



COMPONENTE	TASSATO 2016	TASSATO 2017
RICAVI BENI CONSEGNATI 2016 PAGATI 2017	SI	NO, ANCHE SE INCASSATI
RICAVI SERVIZI ULTIMATI 2016 PAGATI 2017	SI	NO, ANCHE SE INCASSATI
RICAVI BENI CONSEGNATI 2017 PAGATI 2016	NO	SI, ANCHE SE NON INCASSATI
RICAVI SERVIZI ULTIMATI 2017 PAGATI 2016	NO	SI, ANCHE SE NON INCASSATI

# RIMANENZE FINALI

## REGOLE DETERMINAZIONE REDDITO



**REDDITO È RIDOTTO** "DELL'IMPORTO DELLE **RIMANENZE FINALI** ... CHE HANNO CONCORSO A FORMARE IL REDDITO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA"

**INIZIALI** → COMPONENTE **NEGATIVA** DI REDDITO **SE NON PAGATE NEL 2017**

EX ART. 9 D.L. 69/1989

È NECESSARIO TENERE INVENTARIO MAGAZZINO?

→ C.M. 11/2017 SOLO IN CASO DI PASSAGGIO A CONTABILITÀ ORDINARIA

→ **ATTENZIONE ANCHE IN DICHIARAZIONE RG38 E STUDI DI SETTORE?**

Altri dati

	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
RG38 Rimanenze finali	1	2	3	4
		,00	,00	,00

# RIMANENZE FINALI E OPERAZIONI DA “EVITARE”



	RICONOSCIMENTO FISCALE		
	semplificato	semplificato	ordinario
	2016	2017	2018
rimanenze finali	50.000,00	zero	50.000,00
esistenze iniziali		50.000,00	zero

TASSATO CON RICONOSCIMENTO DEL COSTO SUL 2019

NON TASSATO SENZA RICONOCIMENTO DEL COSTO SUL 2019

# ESEMPIO

**IMPRESA INDIVIDUALE ALFA NEL 2017 IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA –  
METODO 3, PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE:**

- **LEASING:** CANONI CONTABILIZZATI € 1.200 / RISCOANTO: € 662,77
- **LOCAZIONE ATTIVA (PATRIMONIO):** € 10.000 INCASSATI € 6.000 PER IL 2017
- **SPESE DI MANUTENZIONE:** SOSTENUTE NEL 2016 € 23.000; VALORE ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO € 250.000
- **PLUSVALENZA PATRIMONIALE:** REALIZZATA NEL 2016 PARI A € 100.000
- **CREDITI 2017:** DI IMPORTO < 2.500 € SCADUTI DA PIÙ 6 MESI PARI A € 11.000
- **CREDITI 2016:** PIGNORAMENTO NEGATIVO NEL 2017 PARI A € 8.000
- **SPESE DI RAPPRESENTANZA:** € 2.000 (AMMONTARE RICAVI € 720.000)
- **PAGAMENTO:** € 7.000 NEL 2017, MERCE RICEVUTA NEL 2016
- **INCASSO:** € 15.000 NEL 2016, MERCE CONSEGNATA NEL 2017
- **AMMORTAMENTI:** 2017 € 19.000
- **RIMANENZE INIZIALI:** € 180.000
- **RIMANENZE FINALI:** € 220.000

## ESEMPIO

<b>TIPOLOGIA COMPONENTE</b>	<b>CRITERIO/IMPORTO</b>	<b>RIGO</b>
LEASING	COMPETENZA € 537,23	RG 20
SPESE MANUTENZIONE	COMPETENZA € 2.100	RG 22 codice 13
LOCAZIONE APPARTAMENTO	COMPETENZA € 6.000	RG 10 codice 2
PLUSVALENZA	COMPETENZA € 20.000	RG 6 colonna 1
PERDITE SU CREDITI 2017	"CASSA" € 11.000	RG 22 codice 5
PERDITE SU CREDITI 2016	COMPETENZA € 8.000	RG 22 codice 5
SPESE DI RAPPRESENTANZA	CASSA € 2.000	RG 22 codice 8
PAGATO 2017 ACQUISTO MERCE RICEVUTA 2016	IRRILEVANTE NEL 2017	-
INCASSO 2016 VENDITA MERCE CONSEGNATA 2017	CASSA NEL 2017 € 15.000	RG 2 colonna 2
AMMORTAMENTI ANNO	COMPETENZA € 19.000	RG 18
RIMANENZE INIZIALI MERCE	"COMPETENZA" € 180.000	RG 13 colonna 1 e 4
RIMANENZE FINALI DI MERCE	IRRILEVANTI NEL 2017	RG 38

# ESEMPIO COMPILAZIONE (1)



**REDDITI  
QUADRO RG**  
Reddito di impresa in regime  
di contabilità semplificata

**INCASSI 2016 DI MERCE CONSEGNATA 2017**

Mod. N.

Codice attività	1	studi di settore: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di inapplicabilità	3	parametri: cause di esclusione	4
<b>RG1</b>							
<b>RG2</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85			con emissione di fattura			
				(di cui 1			
							15.000,00
<b>RG3</b>	Altri proventi considerati ricavi						,00
<b>RG5</b>	Ricavi non annotati nelle scritture contabili			Parametri e studi di settore		Maggiorazione	
				1		2	
				,00		,00	,00
<b>RG6</b>	Plusvalenze patrimoniali			(di cui 1		2	
				20.000		,00)	20.000,00
<b>RG7</b>	Sopravvenienze attive						,00
		1	2	3	4	5	6
		6.000	,00				,00
		7	8	9	10	11	12
			,00				,00
		13	14				
		19	20				
<b>RG10</b>	Altri componenti positivi	25	26				
		31	32				,00
		37	38				,00
							39
							,00
<b>RG12 A)</b>	<b>Totale componenti positivi</b> (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)						41.000,00

**QUOTA DI COMPETENZA LOCAZIONE ATTIVA  
IMMOBILE PATRIMONIO**

# ESEMPIO COMPILAZIONE (2)

	Art. 92		Art. 93		Art. 94		
RG13 Esistenze iniziali	1	180.000,00	2	,00	3	,00	4 180.000,00
RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci							,00
RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo							,00
RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione							,00
RG18 Quote di ammortamento							19.000,00
RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46							,00
RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali							537,00
RG22 Altri componenti negativi	13	2.100,00	38	2.000,00	55	19.000,00	
	7	,00	9	,00	11	,00	
	13	,00	15	,00	17	,00	
	19	,00	21	,00	23	,00	
	25	,00	27	,00	29	,00	
	31	,00	33	,00	35	,00	
	37	,00	39	,00	41	,00	
	45	,00	47	,00	49	,00	
	51	,00	53	,00	55	,00	
	57	,00	59	,00	61	,00	
61	,00	63	,00	65	,00	23.100,00	
RG23 Reddito detassato	Patent box		Ruling		Navi/Pesca		
(di cui	1	,00	2	,00	3	,00	4 ,00
RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)							222.637,00
RG25 Somma algebrica (A - B)							(181.637),00

SPESE RAPPRESENTANZA → CASSA

QUOTA MANUTENZIONE →  
QUOTA DI COMPETENZA

PERDITE SU CREDITI →  
CASSA E COMPETENZA

# **SUPER E IPER AMMORTAMENTI: RICALCOLO ACCONTI**

## ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE: ORDINARI

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00

- **CODICE 50 (+40%)**, IL MAGGIOR VALORE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVO AGLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI;
- **CODICE 55 (+150%)**, IL MAGGIOR VALORE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVO AGLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI, CHE FAVORISCANO PROCESSI DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0»;
- **CODICE 56 (+40%)**, IL MAGGIOR VALORE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVI AL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI IMMATERIALI STRUMENTALI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B ANNESSO ALLA CITATA LEGGE N. 232 DEL 2016.

## ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE: SEMPLIFICATI

RG22 Altri componenti negativi	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00

- **CODICE 27 (+40%)**, IL MAGGIOR VALORE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVO AGLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI;
- **CODICE 28 (+150%)**, IL MAGGIOR VALORE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVO AGLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI, CHE FAVORISCANO PROCESSI DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0»;
- **CODICE 29 (+40%)**, IL MAGGIOR VALORE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVI AL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI IMMATERIALI STRUMENTALI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B ANNESSO ALLA CITATA LEGGE N. 232 DEL 2016.

# CALCOLO ACCONTI

Acconto 2018	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
<b>RN61</b> Ricalcolo reddito	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RN62</b> Acconto dovuto		Primo acconto	1 ,00	Secondo o unico acconto 2 ,00

## RIGO RN61 CASI PARTICOLARI

- ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI (SOSTITUTIVA 20%)
- DEDUZIONE FORFETARIA IN FAVORE DEGLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE.
- IN SEDE DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018, L'IMPOSTA DOVUTA PER IL 2017, DA ASSUMERE COME PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO CON IL METODO STORICO, VA DETERMINATA SENZA TENERE CONTO DELLE NORME SULLA PROROGA DEL SUPER AMMORTAMENTO (COMMA 8), SULL'IPER AMMORTAMENTO (COMMA 9) E SULLA MAGGIORAZIONE RELATIVA AI BENI IMMATERIALI (COMMA 10).
- IRRILEVANZA DI CONTRIBUTI NELLE PROCEDURE CONCORSALE (ART. 88).

**DERIVAZIONE RAFFORZATA**


# PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

## ARTICOLO 83 TUIR



*«Per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili»*

# ORDINANZA CASSAZIONE N. 23171/2017



# IMPUTAZIONE TEMPORALE

## CESSIONE BENI

**ART. 109 TUIR**



- DATA CONSEGNA BENI/  
STIPULA ATTO IMMOBILI
- TRASFERIMENTO PROPRIETÀ

ANCORA VALIDO MICRO-IMPRESE

**OIC**



EFFETTIVO TRASFERIMENTO  
RISCHI E BENEFICI

***NESSUNA SOSTANZIALE MODIFICA PER SERVIZI***

# PAGAMENTO DIFFERITO

## ACQUISTO ATTREZZATURA

COSTO DI ACQUISTO → € 110.000

CONSEGNA (E TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI) → 01.01.2017

PAGAMENTO → € 10.000 CONSEGNA/€ 100.000 31.12.2019

TASSO DI INTERESSE DI MERCATO → 5%

VALORE ATTUALE DEBITO → € 86.383,76

VALORE ISCRIZIONE ATTREZZATURA IN BILANCIO → € 96.383,76



**VALORE PER COMPUTO**

**AMMORTAMENTI:**

**€ 96.383,76**



**VALORE PER COMPUTO**

**SUPERAMMORTAMENTI:**

**€ 110.000**

# VALORE AMMORTIZZABILE

OGGETTO SOCIALE: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI

COSTO STORICO → € 50.000

DURATA NOLEGGIO/DURATA AMM. BILANCIO → 2 ANNI

PRESUMIBILE VALORE RESIDUO → 30.000 €

COSTO AMMORTIZZABILE → 20.000 € (50.000 - 30.000)

*Interpello AdE n. 954-1053/2016*



**VALORE PER COMPUTO**

**SUPERAMMORTAMENTI:**

**€ 50.000**

**UTILIZZANDO COEFF. TABELLARE 25%**



**VALORE PER COMPUTO**

**AMMORTAMENTI:**

**€ 20.000 (?)**

**PRINCIPIO PREVIA IMPUTAZIONE CE**

# DECORRENZA AMMORTAMENTO

**OIC 16**



*«l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso»*

**ART. 102 TUIR**



*«Le quote di ammortamento ... sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene»*

# DECORRENZA AMMORTAMENTO

01.12.2017 → CONSEGNA IMPIANTO PRONTO USO  
15.01.2018 → ENTRATA IN FUNZIONE

MICRO-IMPRESA

SOCIETÀ NON-MICRO

- AMMORTAMENTO IN BILANCIO
- VARIAZIONE IN AUMENTO IN DICHIARAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE O DI  
IMPUTAZIONE TEMPORALE?

DECORRENZA SUPERAMMORTAMENTO → 2018



# SVALUTAZIONE

**ART. 101 TUIR  
SONO DEDUCIBILI SOLE MINUSVALENZE REALIZZATE**



**NON OPERA IL PRINCIPIO DI  
DERIVAZIONE RAFFORZATA**



**MA POSSO CONTINUARE A  
DEDURRE QUOTE  
AMMORTAMENTO PIÙ ALTE**

**CONDIZIONE →  
PRIMA DI SVALUTAZIONE  
AMMORTAMENTI CIVILISTICI <  
AMMORTAMENTI DEDUCIBILI**

*(risoluzione 98/E/2013)*



# ***SALE AND LEASE-BACK***

**RISOLUZIONE 77/E/2017**

**MICRO-IMPRESE**



**DUE OPERAZIONI IN  
UN UNICO CONTRATTO**

***PLUS* IMPONIBILE  
ESERCIZIO DI REALIZZO**

**SOCIETÀ NON-MICRO**




**PRINCIPIO DERIVAZIONE  
RAFFORZATA**

***PLUS* RIPARTITA LUNGO  
DURATA CONTRATTO**


# CREDITI E DEBITI

**CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO**



**NO CRITERIO  
VALUTAZIONE**

**CRITERIO QUALIFICAZIONE**



- **DIFFERENZIALE NEGATIVO NON SOGGETTO ART. 106 TUIR;**
- **COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI FISCALMENTE RILEVANTI**

# PERDITE SU CREDITI

## ARTICOLO 101, COMMA 5, TUIR



*«Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»*

**NO DERIVAZIONE RAFFORZATA**

## TELEFISCO 2018



*«Si conferma che il valore fiscale del credito corrisponde a quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato»*

**SÌ DERIVAZIONE RAFFORZATA**

# PERDITE SU CREDITI

DATA FALLIMENTO SOCIETÀ CLIENTE → 15.01.2018  
PERDITA SU CREDITI → BILANCIO 31.12.2017 (OIC 29)

**PERDITA FISCALMENTE DEDUCIBILE?**



**SÌ (?)**

OPERA PRINCIPIO DERIVAZIONE  
RAFFORZATA



**NO (?)**

MANCATO RISPETTO VINCOLO  
TEMPORALE TUIR



# FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI

## FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI VOLONTÀ RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE SOCIETÀ

DEBITI VERSO SOCI (VALORE ATTUALE) → € 95.000

RISERVE → € 5.000

INTERESSI PASSIVI FIGURATIVI → € 1.000

**DEROGA PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA:  
INTERESSI FIGURATIVI FISCALMENTE INDEDUCIBILI**

*...E SE SOCIO È PERSONA FISICA?*

**RISERVA € 5.000**



**RISERVA DI UTILI O DI CAPITALI?**

*Circolare 8/2018 Assonime*

# LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

## CRITERI CIVILISTICI



- CRITERIO COMMESSA COMPLETATA
- CRITERIO PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

## CRITERI FISCALI



- VALUTAZIONE SU BASE CORRISPETTIVI PATTUITI

NO DERIVAZIONE RAFFORZATA

# PRINCIPIO NON NECESSARIA SIMMETRIA

**DIVIETO DI DOPPIA TASSAZIONE O DI DOPPIA DEDUZIONE  
NON IMPONE A SOGGETTI DIVERSI  
STESSA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE**



## **DEROGHE:**

- **OPERAZIONI SU TITOLI PARTECIPATIVI**
- **IMPUTAZIONE RITENUTE E CREDITI D'IMPOSTA**
- **PRONTI CONTRO TERMINE SU TITOLI**

# **LAVORO AUTONOMO: QUADRO RE**

# SPESE VITTO E ALLOGGIO

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Due nuove caselle		
		Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
		<sup>1</sup> FORFAIT ,00	<sup>2</sup> ANALITICO ,00	<sup>3</sup> ,00

Introdotte le nuove colonne 1 e 2 al fine di esporre separatamente le spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo nell'ambito dell'espletamento dell'incarico e:

- **Riaddebitate forfaitariamente** al committente, per le quali la deducibilità è riconosciuta per il 75% del relativo ammontare nel limite del 2% dei compensi;
- **Riaddebitate analiticamente** al committente, integralmente deducibili senza limitazioni.

# SPESE FORMAZIONE

<b>RE17</b> Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Ammontare deducibile
	1 <b>DETTAGLIO</b> ,00	2 + ,00	3 + ,00	= ,00

- 1) 75% delle spese di vitto e alloggio connesse con la partecipazione ad eventi formativi / di aggiornamento
- 2) Spese di partecipazione a eventi formativi, integralmente deducibili nel limite massimo di € 10.000. Si evidenzia che in tale colonna va ricompreso anche l'importo delle spese di vitto e alloggio connesse con la partecipazione all'evento già espote (per il 75%) a colonna 1, nonché quelle di viaggio e soggiorno non evidenziate a colonna 1
- 3) Spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze / orientamento / ricerca / sostegno all'auto-imprenditorialità, erogati da organismi accreditati ex D.Lgs. n. 150/2015, integralmente deducibili nel limite annuo di € 5.000
- 4) Importo deducibile (somma delle spese indicate nelle colonne 2 e 3).

# **LOCAZIONI BREVI**

## **LOCAZIONI BREVI - ART. 4 D.L. 50/2017**

- 1** **LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON > 30 GG →  
COMPUTO PER SOGGETTO (C.M. 24/2017)**
- 2** **MESSA A DISPOSIZIONE IMMOBILE + CAMBIO BIANCHERIA + PULIZIA**
- 3** **LOCAZIONE PF NO IMPRESA**
- 4** **LOCAZIONE DIRETTA O TRAMITE INTERMEDIARI IMMOBILIARI O  
GESTORI DI PORTALI**
- 5** **SUBLOCAZIONE O IN FORZA DI CONTRATTO DI COMODATO**
- 6** **APPLICAZIONE DI RITENUTA – D’ACCONTO O D’IMPOSTA – 21%**

# OPZIONE PER SOSTITUTIVA

## CIRCOLARE 24/E/2017

MODALITÀ

- OPZIONE IN DICHIARAZIONE
- OPZIONE CONREGISTRAZIONE (SE OBBLIGATORIA)?

AUTONOMIA

- **REGOLA:** PER OGNI CONTRATTO OPZIONE È AUTONOMA
- **DEROGA:** SCELTA UNICA VINCOLANTE CASO LOCAZIONE BREVE DI SINGOLE STANZE PER PERIODI IN TUTTO O IN PARTE COINCIDENTI

+ PROPRIETARI

### CONTRATTO STIPULATO DA UN PROPRIETARIO:

- RITENUTA OPERATA DA INTERMEDIARI **SCOMPUTATA SOLO DA QUESTO** (TAX SOLO QUOTA PARTE CANONE)
- **ALTRI COMPROPRIETARI** TAX QUOTA PARTE CANONE

# SUBLOCAZIONE E COMODATO

## CIRCOLARE 24/E/2017

### SUBLOCAZIONE

- APPLICAZIONE CEDOLARE SECCA **NON MODIFICA QUALIFICAZIONE REDDITUALE**
- RESTA **REDDITO DIVERSO** CON OPZIONE PER SOSTITUTIVA → ART. 67 → **QUADRO RL + LC (SE OPZ.)**

### COMODATO

- COMODANTE TITOLARE REDDITO FONDIARIO DA POSSESSO IMMOBILE → **QUADRO RB RENDITA CATASTALE**
- COMODATARIO/LOCATORE TITOLARE REDDITO DIVERSO ASSIMILABILE A SUBLOCAZIONE → **QUADRO RL + LC (SE OPZ.)**

PER LOCAZIONI BREVI → **SUPERATI** PRECEDENTI ORIENTAMENTI DI PRASSI  
(RISOLUZIONE 381/E/2008 - 394/E/2008)

# MODELLO PF - ESEMPIO

**COMPILAZIONE DIPENDE DA  
TIPOLOGIA DI REDDITO REALIZZATO**



SIG. MARIO ROSSI NEL 2017 HA:

- **LOCATO** UNITÀ ABITATIVA PER 15 GG A MILANO MARITTIMA CON AGENZIA IMMOBILIARE. CANONE INCASSATO € 2.000,00. RICEVE C.U. CON INDICAZIONE RITENUTA 21%. APPLICA CEDOLARE SECCA.
- **SUBLOCATO** UNITA' ABITATIVA PER 20 GG A VENEZIA CON AGENZIA IMMOBILIARE. CANONE INCASSATO € 3.000. RICEVE C.U. CON RITENUTA 21%. APPLICA CEDOLARE SECCA.



# MONITORAGGIO FISCALE



# INTERESSI SU CONTO CORRENTE

## TASSAZIONE SU LORDO DI EVENTUALI RITENUTE ESTERE

### ESEMPIO

TIZIO HA INCASSATO DA CONTO CORRENTE SVIZZERO € 500  
RITENUTA IN USCITA € 150 (30%)

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	1	2	3	4	5	6	7
	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
RM12	G	071	500,00	26	130,00		
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96			1	2		

**POSSIBILE OPTARE PER TASSAZIONE ORDINARIA CON RECUPERO CREDITO IMPOSTA NEI LIMITI ALIQUOTA CONVENZIONALE (12,5%)**

# RW FIGLIO DELEGATO SU C/C ESTERO

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
	<sup>1</sup> 4	<sup>2</sup> 1	<sup>3</sup> 1	<sup>4</sup> 071	<sup>5</sup>	<sup>6</sup> 2	<sup>7</sup> 155.000,00	<sup>8</sup> 167.500,00	
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	IVIE		
	<sup>9</sup>	<sup>10</sup>	<sup>11</sup>	<sup>12</sup>	<sup>13</sup>				
	,00		,00	,00	,00			,00	
<b>RW1</b>	Credito d'imposta	IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	<sup>14</sup>	<sup>15</sup>	<sup>16</sup>	<sup>17</sup>	<sup>18</sup>	<sup>19</sup>	<sup>20</sup>	<sup>20</sup>	<sup>20</sup>
	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari					
	<sup>21</sup>	<sup>22</sup>	<sup>23</sup>	<sup>24</sup>					
		C.F. PADRE	C.F. MADRE	<input type="checkbox"/>					

# ESEMPIO COMPILAZIONE IMMOBILE FRANCA

MARITO E MOGLIE COMPROPRIETARI DI IMMOBILE IN FRANCA

COSTO DI ACQUISTO: € 580.000

VALORE CATASTALE («BASE» TAX FONCIERE MOLTIPLICATO PER 160): € 450.000

TAX FONCIERE PAGATA NEL 2017: € 600

	Codice titolo possesso 1	Vedere istruzioni 2	Codice individuaz. bene 3	Codice Stato estero 4	Quota di possesso 5	Criterio determin. valore 6	Valore iniziale 7	Valore finale 8
	1		15	029	50	5	450.000 ,00	450.000 ,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi 9	Giorni (IVAFE) 10	IVAFE 11	Mesi (IVIE) 12	IVIE 13			
	,00		,00	12	1.710 ,00			
RW1	Credito d'imposta 14	IVAFE dovuta 15	Detrazioni 16	IVIE dovuta 17	Vedere istruzioni 18	Quota partecipazione 19	Solo monitoraggio 20	
	300 ,00	,00	,00	1.410 ,00	1		<input type="checkbox"/>	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo 21	Codice fiscale altri cointestatari 22						24
		C.F. MOGLIE						<input type="checkbox"/>

# REDDITI DA IMMOBILI

TASSAZIONE NEL PAESE IN CUI SI TROVANO (ART. 6 MODELLO OCSE)



MANCA L'AVVERBIO SOLTANTO QUINDI SONO TASSATI IN ENTRAMBI I PAESI

LA CONVENZIONE E' DI SCARSA UTILITA'

# PLUSVALENZE DA IMMOBILI

TASSAZIONE NEL PAESE IN CUI SI TROVANO (ART. 13(1) MODELLO OCSE)



MANCA L'AVVERBIO SOLTANTO QUINDI SONO TASSATI IN ENTRAMBI I PAESI

LA CONVENZIONE E' DI SCARSA UTILITA'

SOLUZIONE DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE

# ESEMPIO IMMOBILE ESTERO LOCATO

**IMPOSTE PAGATE IN USA A TITOLO  
DEFINITIVO  
RECUPERATE COME CREDITO DI  
IMPOSTA QUADRO CE**

## DUE TIPOLOGIE DI IMMOBILI:

1. A DISPOSIZIONE, SENZA PAGAMENTO IVIE, COLLOCATI IN PAESI CHE TASSANO SULLA BASE DEL REDDITO CATASTALE (BELGIO, LUSSEMBURGO, OLANDA, SPAGNA, SVIZZERA);
2. IN QUALSIASI PAESE UBICATI, SE LOCATI (SE LOCATI PER UNA SOLA PARTE D'ANNO, SI APPLICA PROPORZIONALMENTE – ADE 5/E/2013)

## *PROBLEMA DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPONIBILI*

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 1	Redditi di beni immobili situati all'estero <sup>2</sup>	800 ,00
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta <sup>3</sup>	,00

**INDICAZIONE DI NATURA  
«DESCRITTIVA» CHE NON  
CONCORRE ALLA FORMAZIONE  
DELL'IMPONIBILE**

## **ESEMPIO (DRE LOMBARDIA 12155 DEL 15.02.2010):**

1. FABBRICATO A NEW YORK, CON REDDITO DA LOCAZIONE PARI A 91.000 \$, CON REDDITO DICHIARATO IN USA PER 955 \$, AZZERATO DA DEDUZIONE GENERALE DI 3.500 \$;
2. SI DICHIARA IL REDDITO DI 955 \$ CONVERTITO IN EURO (EX 800); NESSUN CREDITO DI IMPOSTA

# ESEMPIO COMPILAZIONE PARTECIPAZIONE ESTERA

QUOTA PARTECIPAZIONE 35% IN SRL BELGA

CAPITALE SOCIALE: 90.000 €  
 FINANZIAMENTO SOCIO: 120.000 €  
 NO DIVIDENDI

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	2	2	009	35	2	90.000 ,00	90.000 ,00	
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVA FE)		IVA FE	Mesi (IVIE)		IVIE	
	9		10		11	12	13		
		,00			,00			,00	
<b>RW1</b>	Credito d'imposta		IVA FE dovuta		Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	14		15		16	17	18	19	20
		,00		,00	,00	,00	2		<input checked="" type="checkbox"/>
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari				
	21	C.F. SOCIETA'		22	C.F. SOCIO		23	C.F. SOCIO	
								24	<input type="checkbox"/>

# ESEMPIO DIVIDENDI NON *BLACK LIST*

2017 → DIVIDENDO NON QUALIFICATO DA PAESE NON *BLACK LIST*

AMMONTARE DIVIDENDO: € 10.000

RITENUTA IN USCITA: € 2.000

DIVIDENDO NETTO FRONTIERA: € 8.000

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	1	2	3	4	5	6	7
	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
RM12	G	XXX	8.000,00	26	2.080,00		
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96			1	2		
				,00	,00		

**NON È POSSIBILE OPTARE PER TASSAZIONE ORDINARIA**

# ESEMPIO DIVIDENDO DA SOCIETÀ UE

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA IN SOCIETÀ UE  
 DIVIDENDO FORMATOSI NEL 2016  
 NON INTERVIENE BANCA ITALIANA PER RISCOSSIONE  
 RITENUTA INTERNA PREVISTA IN USCITA DA PAESE ESTERO → 30%  
 CONVENZIONE CONTRO DOPPIE IMPOSIZIONI → RITENUTA MAX 15%

<b>PAESE ESTERO</b>		
dividendo deliberato (formato nel 2016)		<b>60.000</b>
ritenuta convenzionale	<b>15%</b>	<b>9.000</b>
ritenuta effettiva	<b>30%</b>	<b>18.000</b>
dividendo in uscita		<b>42.000</b>
<b>ITALIA</b>		
quota imponibile IRPEF	<b>49,72%</b>	<b>29.832</b>
IRPEF lorda	<b>43,0%</b>	<b>12.828</b>
credito di imposta (applicato sulla ritenuta convenzionale)	<b>49,72%</b>	<b>4.475</b>
IRPEF netta		<b>8.353</b>
<b>Dividendo netto</b>		<b>33.647</b>




SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	5 29.832,00	3 ,00
	RL2	Altri redditi di capitale		,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00

# ESEMPIO COMPILAZIONE PARTECIPAZIONE ESTERA

	Codice titolo possesso 1	Vedere istruzioni 2	Codice individuaz. bene 3	Codice Stato estero 4	Quota di possesso 5	Criterio determin. valore 6	Valore iniziale 7	Valore finale 8
	1		7	009	100	2	120.000 ,00	120.000 ,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi 9	Giorni (IVAFE) 10	IVAFE 11	Mesi (IVIE) 12	IVIE 13			
	,00		,00		,00			
<b>RW1</b>	Credito d'imposta 14	IVAFE dovuta 15	Detrazioni 16	IVIE dovuta 17	Vedere istruzioni 18	Quota partecipazione 19	Solo monitoraggio 20	
	,00	,00	,00	,00	5		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo 21			Codice fiscale altri cointestatari 22				23
								24 <input type="checkbox"/>

# SANZIONI E RAVVEDIMENTO



**RADDOPPIO TERMINI EX ART. 12 D.L. 78/2009**

**PAESI BLACK LIST → NO RETROATTIVITÀ SU IMPOSTE ANNI ANTE 2008 (CASS. 2662/2018)**

# **QUADRO RP**

# NOVITÀ

**RECUPERO EDILIZIO (31.12.2017) → 50%**

**BONUS MOBILI (31.12.2017) → LAVORI INIZIATI 1.1.2016**

**BONUS ENERGIA (31.12.2017) 65% → POTENZIATO PARTI  
COMUNI**

**INTERVENTI ANTISISMICI → 75% - 85%**

**FINO 31.12.2017 DETRAZIONE IRPEF 50%  
IVA IMM. ABITATIVI**

**DETRAZIONE UNIVERSITARI FUORI SEDE + ALIMENTI MEDICI**

# CESSIONE ECOBONUS – CIRCOLARE 10/2018

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI	ALIQUOTA DI DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO	CESSIONARI
SERRAMENTI E INFISSI	50%	SI	Fornitori e altri soggetti privati  <i>Per i soggetti no tax area</i> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
SCHERMATURE SOLARI			
CALDAIE A BIOMASSA			
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A			
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto	65%	Si	Fornitori e altri soggetti privati  <i>Per i soggetti no tax area</i> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
POMPE DI CALORE			
SCALDACQUA A PDC			
COIBENTAZIONE INVOLUCRO			
COLLETTORI SOLARI			
GENERATORI IBRIDI			
SISTEMI BUILDING AUTOMATION			
MICROCOGENERATORI			

# CESSIONE ECOBONUS – CIRCOLARE 10/2018

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI	ALIQUOTA DI DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO	CESSIONARI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE	70%	SI	Fornitori e altri soggetti privati  Per i soggetti <i>no tax area</i> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + QUALITA' MEDIA DELL'INVOLUCRO	75%	SI	
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO	80%	SI	
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO	85%	SI	

**ERRORE**

1

# CESSIONE ECOBONUS – CIRCOLARE 10/2018

RISTRETTO AMBITO SOGGETTIVO DEGLI ACQUIRENTI DEL CREDITO

**NORMA**

**CIRCOLARE**

**1**

FORNITORI DI BENI E SERVIZI



**2**

ALTRI SOGGETTI PRIVATI

**SENZA LIMITI**

**SOGGETTI COLLEGATI AL  
RAPPORTO CHE DA' ORIGINE  
ALLA DETRAZIONE:**

- CONDOMINI
- SOCIETA' DEL GRUPPO

**3**

INTERMEDIARI FINANZIARI

**SENZA LIMITI**

**ESTENDE DIVIETO:**

- CONFIDI
- FIDUCIARIE
- CARTOLARIZZAZIONE

# ESEMPIO RECUPERO EDILIZIO

2009 → SPESA € 32.600 TINTEGGIATURA ESTERNA IMMOBILE CONDOMINIALE (C.F. 0123456789).

2017 → SPESA SU PARTI COMUNI € 5.000 (MANUTENZIONE ORDINARIA ATRIO CONDOMINIALE)

QUOTA PARTECIPAZIONE SPESA CONTRIBUENTE → 10% (COME DA TABELLA MILLESIMALE)

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche	Anno	2012 (antisismico dal 2013 al 2017)		Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile			
		1	2								3		
RP41	2009			0123456789			9	3.260,00	326,00				
RP42	2017			0123456789			1	500,00	50,00	1			
RP43								,00	,00				
RP44								,00	,00				
RP45								,00	,00				
RP46								,00	,00				
RP47								,00	,00				
RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1	326,00	Rata 50%	2	50,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00
					Rata 75%	5	,00	Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 36%	1	117,00	Detrazione 50%	2	25,00	Detrazione 65%	3	,00	Detrazione 70%	4	,00
					Detrazione 75%	5	,00	Detrazione 80%	6	,00	Detrazione 85%	7	,00

# ESEMPIO *BONUS* ENERGIA

2017 → INTERVENTI SOSTENUTI DA CONIUGI PER INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI SU IMMOBILE IN COMUNIONE

IMPORTO → € 5.808

SPESE DI PROGETTAZIONE → € 888,16

TOTALE → € 6.696,16 DA RIPARTIRE TRA CONIUGI

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	Tipo intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	N. rata 7	Spesa totale 8	Importo rata 9
RP61	3	2017				1	3.348,00	335,00
RP62							,00	,00
RP63							,00	,00
RP64							,00	,00
RP65 TOTALE RATE			Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%	Rata 75%
			,00		335,00		,00	,00
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%	Detrazione 75%
			,00		218,00		,00	,00

**SOCIETA' DI COMODO**



# OPERATIVE: ESCLUSIONE

<b>1</b>	<b>Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge</b>
<b>2</b>	<b>Primo periodo d'imposta</b>
<b>3</b>	<b>Società in amministrazione controllata o straordinaria</b>
<b>4</b>	<b>Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non che società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente</b>
<b>5</b>	<b>Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto</b>
<b>6</b>	<b>Numero di soci non inferiore a 50</b>
<b>7</b>	<b>Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità</b>
<b>8</b>	<b>Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo</b>
<b>9</b>	<b>Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale</b>
<b>10</b>	<b>Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale</b>
<b>11</b>	<b>Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore</b>
<b>12</b>	<b>Società consortili</b>
<b>//</b>	<b>Start up innovative</b>

# OPERATIVE: DISAPPLICAZIONE

99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105, Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad esempio fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
4	Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
5	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir.

## **OPERATIVE: DISAPPLICAZIONE**

<b>6</b>	<b>Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi</b>
<b>7</b>	<b>Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto</b>
<b>8</b>	<b>Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod.civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004</b>
<b>9</b>	<b>Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo</b>

# PERDITE SISTEMICHE: INQUADRAMENTO

2012	2013	2014	2015	2016
PERDITA	PERDITA	PERDITA	PERDITA	PERDITA
PERDITA	PERDITA	PERDITA	PERDITA	< MINIMO

1

ADEGUAMENTO AL REDDITO MINIMO NON È SUFFICIENTE PER INTERROMPERE IL PERIODO QUINQUENNALE DI OSSERVAZIONE

2

LA DICHIARAZIONE DI UN REDDITO SUPERIORE A QUELLO MINIMO INTERROMPE IL QUINQUENNIO ANCHE SE IL REDDITO COMPENSATO CON PERDITE A RIPORTO

3

L'ANNO IN CUI SI COMINCIA L'ATTIVITÀ È SEMPRE ACCOMPAGNATO DA CAUSA DI ESCLUSIONE

# PERDITE SISTEMICHE: ESCLUSIONE

1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
2	Primo periodo d'imposta
3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
6	Numero di soci non inferiore a 50
7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
12	Società consortili

# PERDITE SISTEMICHE: DISAPPLICAZIONE

99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
4	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir
5	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi

# PERDITE SISTEMICHE: DISAPPLICAZIONE

6	<b>Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto</b>
7	<b>Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo</b>
8	<b>Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo</b>
9	<b>Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre disposizioni agevolate</b>
10	<b>Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004</b>
11	<b>Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore</b>
12	<b>Società che si trovano nel primo periodo d'imposta</b>

# SEMPLIFICATI: RIMANENZE E SOCIETÀ DI COMODO

**SOCIETÀ NON OPERATIVE**



**NELL'ESERCIZIO →**  
RIMANENZE FINALI  
ESERCIZIO PRECEDENTE  
INCIDONO SU DETERMINAZIONE  
REDDITO MINIMO PRESUNTO

**SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA**



**NELL'ESERCIZIO →**  
RIMANENZE FINALI ESERCIZIO  
PRECEDENTE INCIDONO SU  
DETERMINAZIONE  
REDDITO MINIMO PRESUNTO

**NEL QUINQUENNIO DI  
OSSERVAZIONE →**  
PERDITA COMPUTATA SENZA  
CONSIDERARE RIMANENZE

## GESTIONE RIMANENZE E SOCIETÀ DI COMODO

Periodo	Risultato originario	Rimanenze dedotte	Risultato rettificato	Criterio di determinazione del reddito applicato	
n-5	QUINQUENNIO DI OSSERVAZIONE	-80	//	-80	Competenza
n-4		-70	//	-70	Competenza
n-3		-90	10	-80	Cassa
n-2		-40	//	-40	Cassa
n-1		-60	//	-60	Cassa
n	<p>Anno per il quale si verifica la ricorrenza della perdita sistemica.</p> <p>La società è in perdita sistemica, in quanto tutti gli anni del quinquennio di osservazione chiudono in perdita, anche a seguito della rettifica proposta</p>				

## GESTIONE RIMANENZE E SOCIETÀ DI COMODO

Periodo	Risultato originario	Rimanenze dedotte	Criterio di determinazione del reddito applicato	
n-8	QUINQUENNIO DI OSSERVAZIONE	-20	//	Competenza
n-7		-50	//	Competenza
n-6		-40	//	Competenza
n-5		-80	//	Competenza
n-4		-70	//	Competenza
n-3		-40	10	Cassa
<p>Anno N-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reddito minimo “standard” 80</li> <li>• reddito minimo “rettificato” 70 (80 -10)</li> <li>• perdita originaria dichiarata -40</li> <li>• reddito minimo da dichiarare 70 (con integrazione di 110)</li> </ul>				

**Cassazione - Ord. 22 maggio 2017, n. 12829**

***Società di comodo – Presunzione legale di non operatività – fase di start-up della società***

- La dimostrazione che la società si trovi in fase di «start up» assolve all'onere spettante al contribuente di superare la presunzione di non operatività
- il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi e proventi previsto dalla norma costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, a fronte del quale spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività
- si rileva la palese «falsa applicazione» della norma antielusiva, sottolineando come il giudice di appello non abbia adeguatamente considerato la fase di «start up» nella quale si trovava la società e si sia limitato a rilevare il mancato raggiungimento delle soglie di ricavo previste dalla legge.

**Cassazione – Sent. 28 febbraio 2017, n. 5080**

***Società non operative – impossibilità di noleggiare l'unico bene strumentale - disapplicazione***

- L'impossibilità dell'impresa di locare l'unico bene strumentale, dovuta alle effettive condizioni del mercato di riferimento, giustifica la disapplicazione della normativa sulle società di comodo
- la società, nel periodo oggetto di accertamento non aveva prodotto ricavi, non essendo riuscita a stipulare nuovi contratti di noleggio con riferimento all'unico bene strumentale posseduto, costituito da una fresa escavatrice
- la Corte di Cassazione ha ripreso il principio affermato nella precedente sentenza n. 21358 del 2015 secondo cui, se da un lato il mancato raggiungimento di ricavi minimi presunti costituisce un elemento sintomatico della natura non operativa della società, dall'altro il contribuente ha la facoltà di fornire la prova contraria, dimostrando l'esistenza di situazioni oggettive (e straordinarie), specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto
- la nozione di «impossibilità» prevista dalla norma sopra citata deve essere intesa «non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato»
- le condizioni particolari relative ad un mercato di riferimento altamente specializzato in cui poter utilizzare il macchinario e la conseguente impossibilità di stipulare nuovi contratti di noleggio da parte della società avessero determinato una obiettiva e contingente situazione di impedimento ad esercitare l'attività, tale per cui l'onere della prova contraria dovesse essere ritenuto correttamente assolto da parte della società stessa.